

Giudizio sul bilancio e Responsabilità del revisore

A cura di

Luciano De Angelis

Presidente commissione CNDCEC: Sistemi di controllo e collegio sindacale

SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA - RESPONSABILITÀ PER PERDITE

Cass. 29.10.2013 n. 24362,
Cass. 11.12.2010 n. 22911 e Trib. Milano 3.2.2010

Sussiste la responsabilità di amministratori e sindaci, qualora viene ravvisata la “*prosecuzione dell’attività malgrado la perdita del capitale sociale*”, facendone conseguire “*l’irrelevanza delle cause che durante tale illegittima prosecuzione dell’attività sociale hanno inciso sulla produzione del dissesto, che non si sarebbe verificato in caso di cessazione dell’attività*”.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE - CRITICITÀ PER I SINDACI - LE OSSERVAZIONI DEI SINDACI



NOVITÀ

NORMA 10.2

Nel formulare le osservazioni richieste al collegio sindacale dall'art. 2446 c.c., in caso di perdite il collegio si basa anche sui dati forniti dagli amministratori.

1. le osservazioni devono **riguardare non solo i dati di bilancio** ma anche le **analisi e le proposte che risultano dalla relazione degli amministratori in merito alla congruità con la quale viene descritta la situazione della società;**
2. tali analisi devono riguardare le ragioni temporanee o permanenti della perdita, e quindi la possibilità di coprire la stessa nell'esercizio in corso o nel successivo, l'impellenza dell'obbligo di una ricapitalizzazione, i rischi di continuità aziendale.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE - CRITICITÀ PER I SINDACI



NOVITÀ

NORMA 10.2

La situazione patrimoniale ed economica non deve precedere di oltre 120 giorni la data prevista per l'assemblea.

Per valutare la stessa i sindaci privi di funzione di revisione legale si avvalgono di uno scambio di informazioni con il revisore esterno.

- 1. Con riferimento alla situazione patrimoniale non è configurabile una revisione legale sulla stessa.**
- 2. In funzione dei rischi valutati e del tempo a disposizione, il collegio dovrà porre in essere una serie di controlli finalizzati ad acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti circa la correttezza dei criteri di valutazione adottati dagli amministratori.**
- 3. In tale attività i sindaci potranno avversi di appropriate tecniche di campionamento.**
- 4. La portata dei controlli deve essere esposta in un paragrafo preliminare alle osservazioni.**

CONTINUITÀ AZIENDALE: IL RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI

GLI AMMINISTRATORI

Devono provare l'esistenza della continuità aziendale nell'ambito della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

I REVISORI

Devono acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e concludere se vi sia un'incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare almeno per 12 mesi come entità in funzionamento.


I SINDACI

*Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della funzione di vigilanza , **vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.***

*Il Collegio sindacale può chiedere **chiarimenti all'organo di amministrazione** e, se del caso, sollecitare lo stesso ad **adottare opportuni provvedimenti.***

Norma di comportamento n. 11.1 - "Prevenzione ed emersione della crisi"

DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE



TRIB. MILANO 8.11.2012 (MAZARS V.S./FALLIMENTO “FINPART INTERNATIONAL”)

No opinion = bilancio non certificato

Non può essere imputata al revisore che abbia espresso una “impossibilità di esprimere un giudizio”, la responsabilità per la continuazione dell’attività della società revisionata.

Il revisore non è infatti né l’amministratore titolare del potere gestorio, né il destinatario dell’obbligo di gestire la società in stato di scioglimento secondo criteri conservativi, né il socio che ha il potere di mettere in liquidazione la società, né soggetto legittimato a presentare denunce ex art. 2409, né il soggetto che ha il potere di innescare una procedura concorsuale.

IL SINDACO DISSENZIENTE

ART. 2404 C.C.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (**PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITÀ**)

È possibile depositare una relazione di minoranza al bilancio?

Il sindaco dissenziente si ritiene non possa redigere e depositare una propria autonoma relazione, ha il diritto però di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ed ha facoltà di riferire all'assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti (**norma di comportamento 7.1**)

Principio R.50.20: La relazione può riportare il dissenso di un sindaco e i motivi dopo il giudizio di coerenza "ALTRI ASPETTI" e dopo le osservazioni e proposte in modo che tutti e 3 i sindaci possano firmare la relazione